

Progetto
**“La sorveglianza delle malattie trasmissibili con la trasfusione e patogeni
emergenti: criticità e survey”**

Nell’ambito dell’accordo quadro per lo sviluppo delle attività trasfusionali, sottoscritto in data 11 luglio 2018

TRA

Il **CENTRO NAZIONALE SANGUE**, di seguito denominato CNS, operante presso l’Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma - 00161, Viale Regina Elena n. 229, nella persona del Direttore Dott. Giancarlo Maria Liunbruno

E

La **SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA TRASFUSIONALE ED IMMUNOEMATOLOGIA**, di seguito denominata SIMTI, con sede legale in Roma, 00186, via Principe Amedeo, 149/d, P.I. 03684721008, nella persona del Legale Rappresentante, Presidente Dott. Pierluigi Berti.

PREMESSO CHE

- il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso l’Istituto Superiore di Sanità e con posizione di autonomia funzionale, il CNS, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, nonché deputata al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- fra i compiti di coordinamento e controllo tecnico scientifico attribuiti al CNS dalla legge istitutiva è compresa la promozione sia della ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico sia della donazione di sangue e della ricerca ad essa connessa, nonché il coordinamento in rete del sistema della donazione e trasfusione del sangue e la collegata azione di formazione e divulgazione;
- la SIMTI, Associazione a carattere scientifico e senza scopo di lucro (“not for profit”) costituita ai sensi dell’art. 36 Codice civile rappresenta, nello scenario nazionale, una delle massime espressioni scientifiche finalizzate alla divulgazione di contenuti di spiccato e sempre rinnovato interesse per la materia trasfusionale;
- gli scopi della SIMTI, sono, tra l’altro:
 - promuovere l’organizzazione di servizi trasfusionali efficienti e qualificati, al fine di offrire al malato una terapia trasfusionale appropriata e omogenea per qualità, sicurezza e metodologia in tutto il territorio nazionale;
 - contribuire al progresso scientifico, tecnico, organizzativo, sociale e morale della immunoematologia e della trasfusione del sangue;
 - offrire agli organi decisionali e consultivi dello Stato e delle Regioni ed alle istituzioni impegnate in campo trasfusionale e immunoematologico una qualificata collaborazione per la programmazione e lo sviluppo del servizio trasfusionale del Paese;

- promuovere la formazione e l'addestramento in medicina trasfusionale anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- il CNS e la SIMTI in data 27 aprile 2017 addivenivano alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, e segnatamente all'art.1, comma 1.2 si prevedeva che: "I rapporti di collaborazione avranno ad oggetto la realizzazione di programmi e/o progetti rivolti al mondo della ricerca, ad elevato contenuto scientifico, finalizzati alla promozione della ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico, della donazione volontaria, anonima, gratuita, consapevole e periodica del sangue e degli emocomponenti e della ricerca ad essa connessa, nonché a rendere disponibili strumenti e risorse per il conseguimento degli obiettivi del sistema trasfusionale nazionale correlati alla mission del CNS e della SIMTI, con particolare riferimento al coordinamento in rete del sistema.";
- tenuto conto della esperienza consolidata da parte della SIMTI sui temi della sicurezza trasfusionale;
- ritenuto opportuno e di comune interesse approfondire gli aspetti correlati alla sorveglianza delle malattie trasmissibili con la trasfusione e patogeni emergenti, con particolare riferimento a:
 - analisi della situazione esistente in Italia;
 - condivisione in ambito internazionale delle fasi di survey, reporting, elaborazione dati, raccomandazioni sul tema delle infezioni trasmissibili, in particolare di quelle emergenti o riemergenti, attraverso la partecipazione attiva agli organismi istituzionali e scientifici più autorevoli (European Directorate of Quality in Medicines del Consiglio di Europa (EDQM), European Blood Alliance (EBA), The Biomedical Excellence for Safer Transfusion (BEST);
 - valutazione delle criticità con riferimento particolare all'impatto sulla situazione italiana.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premessa)

1. La premessa come sopra esposta è parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La presente convenzione regola lo svolgimento, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto, delle attività inerenti al progetto "La sorveglianza delle malattie trasmissibili con la trasfusione e patogeni emergenti: criticità e survey"
2. Il presente atto viene sottoscritto dal Dr Giancarlo Maria Liembruno, in qualità di Direttore del CNS e dal Dr Pierluigi Berti in qualità di Presidente SIMTI e legale rappresentante della società scientifica.
3. Gli obiettivi della convenzione sono indicati nel progetto (Allegato A) parte integrante della presente atto.

Articolo 3 (Direzione e Coordinamento)

1. Il CNS sovrintende all'effettuazione del progetto di concerto con il Responsabile Scientifico del progetto, che viene individuato da SIMTI nel Dr. Claudio Velati.
2. Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi nel rispetto dell'importo massimo prefissato a norma dell'art. 4.

Articolo 4 **(Finanziamento)**

1. Il CNS riconosce per il finanziamento complessivo delle attività indicate alla presente convenzione e per il periodo di validità della stessa un contributo annuo di Euro 20.000,00 (ventimila,00) da corrispondersi secondo le modalità di cui all'allegato K (tabella economica di sintesi).
2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato al presente disciplinare (allegato B) e nel limite del tempo massimo indicato nel progetto, il CNS corrisponderà alla SIMTI, e dietro presentazione di apposita richiesta di pagamento, l'importo economico indicato al comma 1 del presente articolo, secondo le modalità di cui all'allegato K da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, dopo l'approvazione da parte del Direttore del CNS della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.
3. Ai sensi del D.P.R. 633/1972 e delle successive risoluzioni ministeriali interpretative nn.550412, 420091 e 9/E, i trasferimenti di fondi dal CNS alla SIMTI, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte della SIMTI.
4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione della SIMTI, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. E' fatto divieto di utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e, pertanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.
5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal CNS.
6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, nonché della valorizzazione economica delle attività e degli impegni assunti corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato E) dovrà essere presentato entro 30 giorni dal termine della convenzione, vistato dal Responsabile Scientifico ed approvato dal legale rappresentante della SIMTI o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega).

Articolo 5 **(Beni inventariabili)**

1. Le attrezzature acquistate ai fini del presente progetto potranno essere utilizzate anche dal CNS per eventuali attività future che saranno oggetto di apposito accordo.

Articolo 6 **(Proprietà dei dati scientifici)**

1. I dati scientifici risultanti dallo svolgimento del progetto sono da considerarsi proprietà congiunta del CNS e della SIMTI.
2. Le modalità di pubblicazione e diffusione dei risultati delle attività oggetto della presente convenzione dovranno essere preliminarmente concordate fra il CNS e SIMTI.

Art. 7 **(Riservatezza e Privacy)**

1. Le parti, per tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle attività concordate, sono tenute al segreto professionale e si impegnano a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali sia venuto a conoscenza, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le parti, a norma del succitato D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati personali in suo possesso.

Articolo 8 **(Recesso unilaterale)**

1. Ad entrambe le parti della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere dal contratto e tale facoltà può essere esercitata finché il contratto stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Articolo 9 **(Risoluzione)**

1. La presente convenzione potrà essere risolta qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa previste. In questo caso si farà salvo il contributo già utilizzato, sempre che esso sia stato utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione ed in conformità con il piano economico presentato dalla SIMTI, che si impegna a restituire l'eccedenza sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La valutazione di conformità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi ed alle attività previste, sarà rimessa al giudizio del Direttore del CNS.

Articolo 10 **(Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di sottoscrizione.
2. Le parti si riservano la facoltà di procedere alla proroga o al rinnovo della presente Convenzione.

Articolo 11
(Controversie)

1. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.

Articolo 12
(Oneri fiscali)

1. Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.
2. Gli oneri dell'imposta di bollo sull'originale informatico della Convenzione sono assolti dal Centro Nazionale Sangue con le modalità previste dal D.M. del 17/06/2014, ovvero con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 37404 del 7 marzo 2014.

IL CENTRO NAZIONALE SANGUE (CNS)
Il Direttore
(Dott. Giancarlo Maria Liumbruno)

LA SOCIETA'
ITALIANA di MEDICINA
TRASFUSIONALE ED
IMMUNOEMATOLOGIA (SIMTI)
Il Presidente
(Dott. Pierluigi Berti)



**documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) e dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e s.m.i..*